



Finanziamento 2019- 2027 di progettualità di natura strategica o di particolare rilevanza per le Regioni o le Province autonome, anche di carattere pluriennale (Intesa - articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c))

ROADMAP

FASE 1: Ricognizione dei fabbisogni e delle proposte progettuali

1. Le Regioni Lombardia e del Veneto, e le Province interamente montane di Belluno e Sondrio, in accordo con le Regioni stesse, per i territori di competenza, attuano una ricognizione dei fabbisogni e delle proposte progettuali di particolare rilevanza ai fini della valorizzazione e dello sviluppo economico e sociale, anche in chiave di accessibilità e sostenibilità, dei territori dei Comuni interessati dal Fondo, favorendo altresì l'integrazione e la coesione con le province di Trento e Bolzano. Detta ricognizione è effettuata dagli uffici competenti entro 60 giorni dall'approvazione della presente Roadmap.

FASE 2: Concertazione territoriale

1. Terminata la Fase 1 si avvia la fase di concertazione finalizzata alla definizione della proposta di "Programma dei progetti strategici" per ambiti provinciali che viene condotta dalle Regioni Lombardia e del Veneto con i soggetti dei territori interessati. Per i territori delle Province di Belluno e Sondrio la fase di concertazione è svolta direttamente dalle due Province in accordo con le Regioni.
2. Al processo di concertazione partecipano:
 - il rappresentante della Regione territorialmente coinvolta membro del Comitato paritetico per la Gestione dell'Intesa o suo delegato;
 - il Presidente della Provincia territorialmente coinvolta o suo delegato;
 - i Sindaci dei comuni di confine e contigui territorialmente coinvolti.
3. Al processo di concertazione territoriale partecipa di diritto, secondo disponibilità, il Presidente del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa.
4. Nella fase di concertazione possono essere coinvolti stakeholders individuati dalle Regioni/ Province interessate e, per il territorio di competenza, dalle Province interamente montane, quali ad esempio associazioni di categoria, rappresentanti del mondo imprenditoriale, rappresentanti del terzo settore e della società civile ecc., al fine di una valutazione congiunta degli interventi e per eventuali proposte di interesse riferite agli ambiti di competenza.
4. Nella fase di concertazione possono essere coinvolti stakeholders individuati dalle Regioni/ Province interessate e, per il territorio di competenza, dalle Province interamente montane, quali ad esempio associazioni di categoria, rappresentanti del mondo imprenditoriale, rappresentanti del terzo settore e della società civile ecc., al fine di una valutazione congiunta degli interventi e per eventuali proposte di interesse riferite agli ambiti di competenza.
5. Al fine di supportare questo processo può essere prevista la costituzione di un tavolo tecnico, composto da funzionari tecnici in rappresentanza degli enti coinvolti nel processo di concertazione (Regione, Provincia, Comuni confinanti e contigui) con il compito di valutare i possibili obiettivi del Programma, verificare, in termini di fattibilità, le proposte che potrebbero concorrere alla costruzione del Programma e supportarne la definizione, individuarne i benefici e proporre infine una selezione delle Schede progettuali in ordine di priorità. Il Tavolo tecnico può chiedere agli uffici proponenti l'affinamento delle schede progettuali dando un termine perentorio per la loro rielaborazione.
6. Ciascuna proposta di Programma dei progetti strategici, suo stralcio o intervento, dovrà contenere:
 - la relazione di strategia d'area che inquadra e motiva l'azione e i risultati che si intendono raggiungere e richiama, in formato essenziale, i contenuti del programma degli interventi in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione, sviluppo economico e sociale, di integrazione e coesione richiamati dall'Art. 2 comma 117 della Legge 191 del 23 Dicembre 2009;
 - il Programma degli interventi (o l'intervento) costituito dalle schede progetto (**Allegato C.1a**) che devono riportare denominazione e descrizione sintetica di ciascun intervento, codice unico di progetto (CUP), la localizzazione, il costo, il cronoprogramma e il quadro economico con l'individuazione della copertura economica;
 - L'eventuale richiesta di trasferimento delle risorse ai sensi dell'art. 8 comma 3 dell'Intesa.
7. La proposta di Programma potrà essere presentata anche per Stralci in relazione agli interventi programmati, e potrà ricomprendere i Progetti strategici sovra-provinciali o sovra-regionali che si intendono attuare in tale ambito territoriale.
8. La proposta di Programma complessiva deve essere approvata entro il 30 giugno 2025, dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni confinanti e contigui con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ degli aventi diritto al voto e recare il parere favorevole del Comune/Comuni su cui l'intervento è realizzato, prima della sua presentazione

al Comitato per il tramite del relativo componente. In caso di mancata approvazione della proposta di Programma nel termine di cui sopra, il Comitato si riserva la facoltà di prorogare i tempi o di procedere d'ufficio in via sostitutiva sulla base di proposta concertata fra Regione e Provincia territorialmente interessata.

9. Ai sensi dell'art. 2 ter del Regolamento vigente, il Comitato paritetico può individuare direttamente progetti a valenza sovraregionale di interesse bilaterale, sempre riferiti ai territori di confine d'intesa con l'area interessata.
10. La proposta di Programma può essere oggetto di revisione/integrazione con cadenza non inferiore ad un anno. L'importo totale del Programma può essere integrato con le risorse derivanti dalle economie accertate sugli interventi già approvati nelle annualità precedenti o derivanti da revoche o rinunce.

FASE 3: APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI RELATIVI PROGETTI STRATEGICI

1. A seguito della presentazione della proposta di "Programma dei progetti strategici" il Comitato paritetico procede con la valutazione della stessa in termini di coerenza con le finalità di cui alla Fase 1, alla quale potrà seguire l'approvazione oppure la richiesta, al rappresentante della Regione o della Provincia interamente montana nel Comitato, di integrazioni e/o modifiche.
2. La proposta è approvata complessivamente o parzialmente escludendo eventuali singole proposte di progetto, dal Comitato paritetico con propria deliberazione, con la maggioranza di almeno 5 dei suoi componenti. I progetti, eventualmente non approvati, sono rinviati all'area territoriale di riferimento. Qualora la stessa li ripresenti e non ottengano in seno al Comitato paritetico la maggioranza di cui sopra, decadono e non possono essere ripresentati in tale periodo di programmazione. Nel caso in cui si proceda con il trasferimento delle risorse ai sensi dell'art. 8 comma 3 dell'Intesa, si applica quanto previsto nella successiva fase 4.
3. La delibera di approvazione del Comitato paritetico rappresenta l'avvio formale del Programma. Dopo l'avvio del programma non sono ammesse modifiche delle schede progetto in relazione agli obiettivi e all'ambito di intervento. Qualora il soggetto attuatore non intenda più procedere nell'attuazione del progetto dovrà rinunciare al finanziamento con delibera del competente organo (per i comuni il Consiglio comunale). Le economie sono ridestinate all'area provinciale di competenza e sono oggetto di riprogrammazione secondo la disciplina prevista dalla Roadmap.
4. Con la delibera di approvazione sono prenotate le risorse sia per la progettazione che per la realizzazione degli interventi. In caso di trasferimento di risorse ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Intesa, il Fondo comuni confinanti provvede a sottoscrivere l'accordo di trasferimento delle risorse finanziarie con la Regione/Provincia con le modalità di trasferimento di cui all'art. 17 del Regolamento.
5. Entro 12 mesi dalla delibera di approvazione del Programma, i soggetti attuatori, devono presentare l'approfondimento tecnico avente i seguenti contenuti minimi:
 - gli obiettivi del progetto
 - in caso di opera pubblica: il Progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii
 - nel caso di servizi e forniture: il livello unico di progettazione ai sensi dell'art. 41 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii;
 - nel caso di altre tipologie di azioni, un piano dettagliato delle attività previste, dei costi stimati e degli output previsti sia materiali che non;
 - il cronoprogramma delle attività di progetto.

L'approfondimento tecnico deve essere approvato dal Soggetto attuatore e trasmesso all'Ufficio referente della Regione/Provincia competente, congiuntamente a una dichiarazione, predisposta secondo il facsimile reso disponibile dal Fondo comuni confinanti, attestante:

- la coerenza dell'intervento alla scheda progetto approvata in relazione agli obiettivi e all'ambito di intervento;
- la conformità al Codice dei Contratti, ove applicabile;
- la regolarità delle procedure adottate per il suo affidamento e approvazione;
- l'inquadramento del progetto rispetto alla normativa sugli aiuti di Stato.

Il termine può essere prorogato per una sola volta dal Comitato paritetico, a fronte di motivata richiesta del Soggetto attuatore per un massimo di dodici mesi; l'istanza avanzata a tal fine dal Soggetto attuatore deve essere debitamente motivata e inoltrata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stesso all'Ufficio referente. In caso di mancato rispetto del termine, il progetto si intende rinunciato. In caso di trasferimento di risorse ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Intesa, il termine di cui al punto 5 decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo di trasferimento delle risorse.

6. L'Ufficio referente competente per area effettua le verifiche istruttorie sulla base di checklist (Allegato C.1b) condivise con la Segreteria tecnica ed esprime il proprio nulla osta per la sottoscrizione della convenzione. Nei casi di cui all'art. 8 comma 5 dell'Intesa, a seguito del nulla osta, viene assunto l'impegno delle risorse con determina del Presidente del Fondo comuni confinanti. Effettuata la verifica tecnico amministrativa da parte della Segreteria tecnica, al Presidente compete, altresì, la sottoscrizione della convenzione con il Soggetto attuatore, sulla base dello Schema tipo approvato dal Comitato paritetico. In sede di specifica applicazione, allo Schema tipo potranno essere apportate le eventuali integrazioni e/o modifiche di carattere tecnico formale e non sostanziale che si rendessero necessarie. Nel caso in cui il Soggetto attuatore sia individuato nella stessa Regione/Provincia che ha presentato il programma, sarà cura di quest'ultima provvedere alla definizione degli opportuni atti interni.
7. In caso di trasferimento di risorse ai sensi dell'art. 8 comma 3, la Regione/Provincia è delegata alla sottoscrizione degli atti negoziali con il Soggetto attuatore. L'atto negoziale definisce tutti gli impegni a carico del soggetto attuatore e i tempi di realizzazione del progetto.
8. La mancata realizzazione dell'intervento comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo a carico del Soggetto attuatore di restituzione al Fondo comuni

confinanti delle somme corrisposte ai sensi dell'art. 27 del Regolamento.

9. Gli Uffici referenti possono approvare le modifiche del progetto di propria competenza, fatti salvi i casi, previsti dal Regolamento, che comportano l'approvazione in capo al Comitato paritetico.
10. Nel caso di interventi individuati direttamente dal Comitato Paritetico, con la delibera di approvazione sono definite le modalità di attuazione. L'istruttoria tecnico amministrativa per il riconoscimento del contributo è svolta dallo Sportello centrale o dagli uffici referenti incaricati.

FASE 4: MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO

A) In caso di trasferimento delle risorse ai sensi dell'art.8 c. 3 dell'Intesa

1. A seguito della sottoscrizione dell'accordo di trasferimento risorse il Fondo comuni confinanti eroga alla Regione, ovvero alla Provincia interamente montana, fino al 10% dell'importo del Programma dei progetti strategici per il territorio di competenza.
2. In conseguenza dell'avanzamento, sulla base della stima di fabbisogno comunicata dalla Regione/Provincia, vengono richiesti ulteriori acconti almeno semestrali. Alla stima del fabbisogno dovrà essere allegata una attestazione che certifichi l'utilizzo quantomeno del 70 % di quanto precedentemente erogato dal Fondo comuni confinanti. La Regione/Provincia provvede ad erogare il contributo direttamente al Soggetto attuatore secondo quanto previsto alla successiva lettera B).

B) In caso di applicazione dell'art.8 c.5 dell'Intesa

1. Nei casi in cui il Programma non sia gestito direttamente da parte della Regione/Provincia interamente montana ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, il Fondo Comuni confinanti liquida le risorse al Soggetto attuatore sulla base della convenzione sottoscritta, a seguito del nulla osta istruttorio rilasciato dal competente Ufficio referente.

In entrambi i casi, il Fondo Comuni confinanti disciplina le modalità di liquidazione del contributo ai Soggetti attuatori dei singoli progetti, in particolare con riferimento alle somme rese disponibili per la loro attuazione. Ai soggetti attuatori potranno essere corrisposte anticipazioni sulla base dei fabbisogni periodici di cassa almeno semestrali fino al 90% del contributo. Il restante importo viene erogato ad avvenuta rendicontazione finale del progetto.